

Attualità

L'ingiustizia del sistema sanzionatorio

di Andrea Poggiali (*)

Introduzione

Stralcio dalla Fun.News. 1074 del 9 gennaio 2006 ⁽¹⁾: *“All’Aquila la polizia stradale ha comminato una multa di 3.098 euro all’ex azienda municipale, che gestisce i servizi al cimitero, per il trasporto di una bara con defunto su un furgoncino scoperto. Il servizio filmato era stato mandato in onda all’inizio del mese di dicembre dal TG satirico di Canale 5 “Striscia la notizia” (...) All’ex azienda municipalizzata la polizia stradale ha contestato un illecito amministrativo per violazione dell’articolo 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e del D.P.R. 285/90 poiché il veicolo era sprovvisto della prescritta dichiarazione di idoneità.”*

Un feretro trasportato su di un carro non idoneo interessa “Striscia la notizia” solo per i presunti risvolti umoristici. La trasmissione di Canale 5 avrebbe potuto cogliere anche un altro aspetto: una punizione ammontante a sei milioni di vecchie lire è spropositata. Certo, chi sbaglia deve pagare, ma 3.098,00 euro sono troppi, specie se facciamo il confronto con altre violazioni in materia di polizia mortuaria. Ad esempio, per un trasporto extracomunale di feretro senza la dovuta autorizzazione la sanzione è da 20,00 euro a 51,00 euro, e chi opta per il pagamento in misura ridotta (vedremo poi in cosa consiste) se la cava con 17 euro. La sproporzione ⁽²⁾ è evidente ed è tale da configurare

un’ingiustizia. Approfondiamo i motivi per cui esiste questa situazione, partendo dalle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria.

Le violazioni al regolamento di polizia mortuaria

L’art. 107 del D.P.R. 285/90 ⁽³⁾ recita:

“1. Salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 12165, come modificato per effetto dell’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Per comprendere questo articolo, che sembra scritto in “burocratese” puro, bisogna spiegare cosa dicono le norme in esso citate: inizio dal testo unico delle leggi sanitarie ⁽⁴⁾, di seguito denominato T.U.LL.SS..

L’art. 338 T.U.LL.SS. prevede una sanzione in caso di costruzione di nuovi edifici ed ampliamento di quelli preesistenti entro la fascia di rispetto cimiteriale: in origine la somma era fino a lire 1.000.

⁽¹⁾ Le Fun.News, regolarmente inviate agli utenti del sito www.euroact.net, alterna notizie curiose e divertenti ad aggiornamenti legislativi e culturali. Per maggiori informazioni si può fare consultare la Fun.News 1.000 (previa registrazione al sito), che in occasione appunto del millesimo numero ne ha tracciato una breve storia.

⁽²⁾ La mancanza di misura è ancor più palese se ci si confronta con altri ambiti. La L. 21/2/2006, n. 102 “Disposizioni in materia derivanti da incidenti stradali” (in G.U. n. 64 del

17/3/2006) all’art. 2, comma 2 sostituisce il terzo comma dell’art. 590 del codice penale: la pena pecuniaria per chi procura lesioni personali gravi in conseguenza di una violazione del codice della strada viene aumentata e diventa da euro 500 a euro 2.000. È più conveniente investire una persona e mandarla in ospedale che guidare un carro funebre con autorizzazione scaduta.

⁽³⁾ D.P.R. 10/9/1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” (in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12/10/1990).

⁽⁴⁾ R.D. 27/7/1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” (in S.O. alla G.U. n. 186 del 9/8/1934).

L'art. 339 T.U.L.L.SS. punisce il trasporto di cadavere per sepoltura da Comune a Comune senza autorizzazione: originariamente da lire 200 a lire 500.

L'art. 340 T.U.L.L.SS. punisce la sepoltura in luogo diverso dal cimitero senza autorizzazione ⁽⁵⁾: originariamente da lire 200 a lire 500.

L'art. 358 T.U.L.L.SS. al comma 2 disciplina le violazioni di quegli articoli, sia del T.U.L.L.SS. che dei suoi regolamenti speciali (tra i quali va annoverato il regolamento di polizia mortuaria) che non dispongono di una sanzione propria ⁽⁶⁾: originariamente fino a lire 2.000.

L'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e gli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ⁽⁷⁾, hanno aggiornato gli importi iniziali, elevati fino a lire 200.000 per l'art. 338 T.U.L.L.SS., da lire 40.000 a lire 100.000 per gli artt. 339 e 340, fino a lire 400.000 per l'art. 358.

I riferimenti contenuti nell'art. 107 D.P.R. 285/90 non sono però sufficienti ad un operatore di vigilanza attualmente in servizio, che deve padroneggiare ulteriori disposizioni. È fondamentale l'art. 16 L. 689/1981 (non citato dal D.P.R. 285/90), il cui testo recita:

“È ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

L'applicazione di questo principio sembra facile, data la semplicità del calcolo da eseguire. In effetti risulta facile nei casi in cui il legislatore ha previsto un minimo ed un massimo, ma nei casi in cui invece il legislatore ha previsto solo il massimo non si può scegliere la più conveniente tra due opzioni: verrebbe

⁽⁵⁾ Può succedere in due casi: tumulazione in sepolcro privato (vedi art. 101 D.P.R. 285/90) senza autorizzazione, tumulazione privilegiata (vedi art. 105 D.P.R. 285/90) senza autorizzazione.

⁽⁶⁾ Le violazioni per le quali è applicabile la sanzione residua ex art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS. sono talmente numerose da rendere inutile il tentativo di una elencazione completa. In base alla mia esperienza, i casi meno infrequenti che si possono verificare sono: refrigerazione della salma prima della scadenza del periodo di osservazione (art. 8), cassa senza marchio o con marchio difforme da quanto previsto in D.P.R. 285/90 e circolare Min. Sanità 24/93 (art. 30), auto funebre priva di dichiarazione di idoneità (art. 20). Parlo di “casi meno infrequenti”, perché nei miei primi diciassette anni di lavoro non ho mai visto elevare una sanzione in materia di polizia mortuaria da parte del mio Servizio. Abbiamo cominciato ad intervenire solo dopo l'entrata in vigore della L.R. 19/04, che ha innescato una spiccata conflittualità fra le ditte di pompe funebri e di conseguenza ha portato a segnalazioni incrociate. Evidentemente l'intervento legislativo regionale ha inasprito gli animi.

⁽⁷⁾ L. 24/11/1981, n.689 “Modifiche al sistema penale” (in S.O. n. 59 alla G.U. n. 329 del 30/11/1981).

allora spontaneo ammettere come pagamento in misura ridotta 1/3 del massimo, ed invece non è così. Un orientamento giurisprudenziale ⁽⁸⁾ ha stabilito che, nel caso non sia specificato il minimo della sanzione amministrativa, questo deve essere ricavato dall'art. 10 L. 689/81, che lo fissa in lire 4.000. Una somma risibile, priva di funzione deterrente. C'è voluto l'art. 52 del D.Lgs. 213/1998 ⁽⁹⁾ per correggere questo paradosso.

L'elenco delle norme da conoscere non è concluso: dobbiamo considerare l'art. 16 D.Lgs. 196/99 ⁽¹⁰⁾, che aumenta la sanzione prevista dall'art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS..

Da ultimo, è stato introdotto l'euro, pertanto le somme precedentemente espresse in lire vanno convertite nella nuova moneta ⁽¹¹⁾.

⁽⁸⁾ Consiglio di Stato, adunanza generale 17/4/1989, n. 11; Corte di cassazione, I sezione, 3/5/1988, n. 3303; Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 1995. Questi riferimenti sono riportati nell'ultima pagina della relazione illustrativa allegata al D.Lgs 213/98.

⁽⁹⁾ D.Lgs. 24/6/1998, n. 213 “Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433” (in S.O. n. 116/L alla G.U. n. 157 del 8/7/1998).

Art. 52 (Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. Nell'articolo 16, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: “...o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale” sono sostituite dalle seguenti: “...o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”.

Nella nota all'art. 52 è riportato il testo modificato dell'art. 16 L. 689/81:

“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

La frase chiave è “qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale”: se non è stabilito, rimane per esclusione un'unica opzione, cioè 1/3 del massimo.

⁽¹⁰⁾ D.Lgs. 22/5/1999, n. 196 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina” (in S.O. n. 120/L alla G.U. n. 146 del 24/6/1999).

Art. 16:

“All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche, le parole: “fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato”.

⁽¹¹⁾ D.Lgs. 24/6/1998, n. 213

“Art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative)

...

2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni

Riepilogando, il computo aggiornato dei pagamenti in misura ridotta è il seguente: 34 euro per l'art. 338 T.U.L.L.SS., 17 euro per gli artt. 339 e 340 T.U.L.L.SS., 3.098 euro per l'art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS..

Questa macroscopica differenza è dovuta al fatto che il legislatore, nell'ultima variazione di importo delle sanzioni, è intervenuto unicamente sull'art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS.: il motivo risiede in esigenze estranee alla polizia mortuaria. Si trattò di un problema di interesse veterinario. Va premesso che il regolamento veterinario dipende per l'apparato sanzionatorio dall'art. 358 T.U.L.L.SS. ⁽¹²⁾. Ad un certo punto si rese necessario potenziare l'unico strumento dissuasivo a disposizione nei confronti degli allevatori: con il già citato art. 16 D.Lgs. 196/99 venne introdotto un importo minimo aumentando al contempo di quarantacinque volte l'importo massimo. Probabilmente si agì sotto la pressione della più importante emergenza veterinaria di fine millennio, passata alla storia con il termine di "mucca pazza" ⁽¹³⁾. Gli investimenti in gioco nel settore veterinario giustificavano penalità elevate: l'ambito di polizia mortuaria venne purtroppo coinvolto di riflesso.

L'ingiustizia del sistema sanzionatorio non è derivata però esclusivamente dalle intricate vicende dell'art. 358 T.U.L.L.SS.. Influiscono anche l'introduzione della potestà legislativa regionale in materia di polizia mortuaria ⁽¹⁴⁾ e la permanenza di una regolamentazione comunale non sempre aggiornata: il risultato è una mole di leggi e regolamenti che assomiglia ad una giungla, fitta ed intricata.

normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali."

Ad integrazione del testo sopra riportato aggiungo che il tasso di conversione è di 1.936,27 lire per euro.

⁽¹²⁾ D.P.R. 8/2/1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" (in S.O. alla G.U. n. 142 del 24/6/1954).

"Art. 163

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alle pene stabilite dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265."

⁽¹³⁾ Nell'aprile del 1985 il veterinario inglese Colin Whitaker, visitando un allevamento, si accorse che una mucca presentava strani disturbi del comportamento. Fu il primo caso osservato della cosiddetta "sindrome della mucca pazza", più correttamente denominata "Bovine Spongiform Encephalopathy" (BSE). A metà degli anni novanta ci si accorse che la BSE può contagiare l'uomo per via alimentare.

⁽¹⁴⁾ L. Cost. 18/10/2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della Costituzione" (in G.U. n. 248 del 24/10/2001)

Art. 3

"... Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a: tutela della salute ... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa ...".

Una giungla da sfoltire

Per capire quanto è diventato complicato muoversi nell'attuale situazione, vediamo ad esempio come procedere in Emilia Romagna di fronte alla segnalazione di una irregolarità.

L'individuazione della norma violata richiede un esame del D.P.R. 285/90 con relative circolari esplicative ⁽¹⁵⁾, della L.R. 19/04 con i successivi provvedimenti "a cascata" ⁽¹⁶⁾, del regolamento comunale dell'ambito territoriale in cui è avvenuta l'irregolarità.

Abbiamo già visto cosa fare in caso di violazioni del D.P.R. 285/90.

Risulta meno elementare la strada da seguire nel caso di violazione alla L.R. 19/04, perché c'è un trabocchetto da evitare. La legge all'art. 7 reca una disciplina del sistema sanzionatorio, riferita però alle violazioni dei regolamenti comunali ⁽¹⁷⁾. Per fortuna possiamo avvantaggiarci dei commenti di Sereno Scolaro, che sulle pagine de *I Servizi Funerari* ha affrontato questo importante dettaglio: alle violazioni della L.R. 19/04 si applica l'art. 358, comma 2

⁽¹⁵⁾ Circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa" (in G.U. n. 158 del 8/7/1993); Circolare Min. Sanità 31/7/1998, n. 10 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa" (in G.U. n. 192 del 19/8/1998).

⁽¹⁶⁾ L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" (in B.U.R. 29/7/2004, n. 105; Determina Regione Emilia Romagna 6/10/2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali"; Delibera Giunta regionale Emilia Romagna 10/1/2005, n. 10 "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" (in B.U.R. n. 15 del 2/2/2005); Delibera Giunta regionale Emilia Romagna 7/2/2005, n. 156 "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/04" (in B.U.R. n. 40 del 2/3/2005); L.R. Emilia Romagna 27/7/2005, n. 14, art. 29 (Modifiche alla L.R. 19/04); Direttiva della Giunta regionale Emilia Romagna (approvata il 13/2/2006), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. 29/7/2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) "Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre ed altre disposizioni in materia funeraria".

Se alla fine di questo elenco vi si sono incrociati gli occhi avete tutta la mia comprensione.

⁽¹⁷⁾ L'art. 7 L.R. 19/04 recita:

"...

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti: (...) d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00 ...".

I "regolamenti di cui al comma 1" sono i regolamenti comunali da emanare in conformità alla L.R. 19/04.

T.U.L.L.SS. ⁽¹⁸⁾. Vista la complessità delle disposizioni regionali che disciplinano trasporti di salma, dispersione ed affidamento familiare delle ceneri, requisiti delle imprese ecc., la cosa non è incoraggiante: ogni sbaglio può costare 3.098 euro al malcapitato trasgressore.

Nemmeno i regolamenti comunali riescono a raggiungere il requisito della semplicità: non cerco neanche di riassumere le considerazioni espresse da Scolaro, preferisco che i lettori de *I Servizi Funerari* consultino direttamente il suo articolo, a mio avviso il più completo finora pubblicato in materia di sanzioni.

E se, alla fine di questo lungo procedimento di individuazione della norma violata, dovesse risultare che la situazione irregolare è disciplinata da più norme? È presto detto, bisognerebbe applicare la sanzione prevista dalla norma prevalente in base alla gerarchia delle fonti normative ⁽¹⁹⁾.

Una simile complessità comporta due conseguenze: gli operatori di vigilanza faticano ad orientarsi, le ditte di pompe funebri non si orientano proprio. Ho avuto modo di partecipare come docente a due corsi per operatori funerari ⁽²⁰⁾: tra quarantacinque partecipanti non ho trovato nessuno che sapesse risalire alle conseguenze monetarie di eventuali violazioni.

Soluzioni

⁽¹⁸⁾ “Norme statali, regionali e locali: i riflessi sul sistema sanzionatorio in una realtà ormai ad ordinamento plurilegislativo”, di Sereno Scolaro, ne *I Servizi Funerari* n. 4/2004.

Stando all'Autore, il fatto che la L.R. 19/04 sia priva di un proprio sistema sanzionatorio non significa che manchino le possibilità di intervento: si può applicare la sanzione residua ai sensi dell'art. 358 comma 2 T.U.L.L.SS.. Infatti, l'art. 16, comma 3, della L.R. 19/04 conferma la validità del D.P.R. 285/90, compreso quindi l'art. 107 del D.P.R. 285/90, che per ogni violazione non espressamente stabilita dal T.U.L.L.SS. o da altre leggi (comprese quelle regionali) rimanda all'art. 358 comma 2 T.U.L.L.SS..

⁽¹⁹⁾ Una presentazione chiara della gerarchia delle fonti normative era rintracciabile in “Corso di formazione ed aggiornamento professionale sui servizi funebri italiani, I parte (Introduzione, principi generali e sanzioni)”, *Nuova Antigone* n. 3/97, serie speciale. Si distingueva tra leggi e regolamenti, ed all'interno delle leggi tra costituzionali, delle Regioni a statuto speciale, ordinarie, regionali ecc. Adesso che le Regioni hanno acquisito una potestà legislativa concorrente in materia di sanità, questo articolo dovrebbe essere aggiornato, prendendo in considerazione non solo la nuova posizione da attribuire alle leggi regionali ma anche tutti i vari provvedimenti quali deliberazioni, direttive, determine ecc..

⁽²⁰⁾ I corsi di formazione di base per il personale delle imprese che esercitano attività funeraria sono stati resi obbligatori dal punto 5 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna 7/2/2005, n. 156, e sono stati ulteriormente disciplinati dalla Delibera Giunta regionale 20/2/2006, n. 180 “Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione delle LL. RR. 12/03 e 19/04” (in B.U.R. n. 37 del 9/3/2006).

Un'armonizzazione delle disposizioni sanzionatorie in materia di polizia mortuaria presupporrebbe una modifica del T.U.L.L.SS. ed una riformulazione delle leggi regionali basata su di una legge quadro nazionale: le prospettive in tal senso sono inesistenti, tanto vale ammetterlo.

Per migliorare il sistema si deve quindi contare sulle Regioni: qualcosa di positivo c'è già, ed è dovuto all'iniziativa della Lombardia e delle Marche. Queste Regioni hanno raccolto uno spunto presente nelle bozze di nuovo regolamento nazionale ⁽²¹⁾, rapportando l'entità della sanzione alla gravità della violazione.

In Lombardia sono previsti da 500 a 1000 euro per le violazioni alla disciplina del trasporto durante il periodo di osservazione, mentre per il conferimento delle attività connesse al funerale al di fuori delle sedi autorizzate (la cosiddetta “caccia al morto”) si va da 3.000 euro a 9.000 euro ⁽²²⁾.

Nelle Marche sono previsti da 400 euro a 800 euro per le violazioni alle procedure di consegna dell'urna funeraria, mentre per la mancanza di autorizzazione a svolgere l'attività funebre si va da 3.000 a 5.000 euro ⁽²³⁾.

Cos'altro potrebbero fare le Regioni? Confrontarsi per uniformare il più possibile le proprie leggi e regolamenti, realizzare una bozza di regolamento comunale ⁽²⁴⁾, preparare linee guida sulle sanzioni ⁽²⁵⁾.

Sono compiti molto difficili. Del resto, le Regioni si sono giustamente lamentate per anni dell'immobilità dello Stato in materia di polizia mortuaria: adesso che hanno la possibilità di cambiare le cose, devono continuare a dare prova delle loro capacità.

⁽²¹⁾ Nell'unica bozza che ho avuto modo di consultare, la versione 16/11/2001, all'art. 105 sono elencate delle violazioni di gravità inferiore, soggette a sanzione da tre a sei milioni.

⁽²²⁾ L.R. Lombardia 8/2/2005, n. 6 (in B.U.R. Lombardia n. 6 del 10/2/2005). L'art. 6, comma 6 di questa legge elenca le sanzioni per violazione alle disposizioni della L.R. Lombardia 18/11/2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali”. Tra gli articoli della L.R. 22/03 per i quali è quantificata la sanzione ci sono l'art. 4, comma 4 (trasporto durante il periodo di osservazione) e l'art. 8, comma 4 (conferimento dell'incarico alle attività connesse al funerale).

⁽²³⁾ L.R. Marche 1/2/2005, n. 3 (in B.U.R. Marche n. 14 del 10/2/2005). L'art. 12 disciplina il sistema sanzionatorio. L'art. 6, comma 5 disciplina le procedure per la consegna dell'urna funeraria, l'art. 7, comma 2 impone il possesso di requisiti per l'autorizzazione a svolgere l'attività funeraria.

⁽²⁴⁾ Dato il già elevato numero di norme esistenti, sarebbe auspicabile che nei regolamenti locali si privilegiassero l'essenzialità.

⁽²⁵⁾ Le circolari SEFIT e gli articoli pubblicati prima su *Nuova Antigone* e poi su *I Servizi Funerari* hanno costituito finora per me un supporto indispensabile, senza il quale non avrei potuto dare risposta ai pochi casi di sanzione capitati nel mio Servizio. Dato che faccio parte di un servizio pubblico, mi piacerebbe però uniformarmi a circolari nazionali o regionali.

(*) *Dirigente medico I livello Servizio Igiene Pubblica
AUSL Ravenna*